



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2140

Cancellazione per perdita dei requisiti patrimoniali e organizzativi di cui all'articolo 148, comma 2, lettere f) e g), della delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 del sig. Edoardo Boschi dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari autonomi.

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modificazioni (nel prosieguo, "Regolamento Intermediari") ed in particolare l'articolo 152 comma 1, lettera d);

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF ridenominato "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari" in breve "OCF", per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo unico delle persone fisiche consulenti finanziari;

VISTI i protocolli d'intesa tra la Consob e l'OCF del 28 giugno e del 10 agosto 2018 stipulati in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 1, comma 31 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 24 maggio 2018, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (di seguito, "Regolamento interno") e successive modifiche;

VISTE le proprie Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF adottate con delibera n. 1967 del 6 luglio 2022 (nel seguito, "Disposizioni generali");



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 38 e 41 del Regolamento interno, nonché l'art. 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali, ai sensi dei quali l'Organismo delibera la cancellazione per perdita dei requisiti dell'interessato dall'albo unico dei consulenti finanziari previa istruttoria a cura degli Uffici Albo Consulenti Finanziari di Roma e di Milano, quali unità organizzative competenti, e previa formulazione delle proposte di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera dell'Organismo n. 2075 del 30 novembre 2022 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari – sezione consulenti finanziari autonomi - del sig. Edoardo Boschi, nato a Montebelluna (TV) il 14 maggio 1999;

CONSIDERATO che il sig. Edoardo Boschi è stato iscritto all'albo, sezione dei consulenti finanziari autonomi, in qualità di collaboratore della società ARCHEIDE SCF SRL;

CONSIDERATO che in data 11 gennaio 2023 (prot. 2215/23) la suddetta società comunicava l'intervenuta cessazione del rapporto di collaborazione con il sig. Boschi a far data dal giorno 9 gennaio 2023 e che da tale data il soggetto si trova nella condizione di "impossibilità ad operare" ai sensi dell'articolo 146, comma 2, lettera *i*), del Regolamento Intermediari;

VISTA la nota datata 1° febbraio 2023 (prot. n. 7481/23), ricevuta dall'interessato in pari data, con la quale l'Organismo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per l'intervenuta perdita dei requisiti ai sensi del comma 1, lettera *d*), articolo 152 del citato Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che l'interessato non ha fornito alcun riscontro alla nota in parola;

VISTA la nota del 23 febbraio 2023, con la quale il responsabile del procedimento dell'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Milano ha proposto la cancellazione dall'albo del sig. Edoardo Boschi in seguito all'accertamento della perdita dei requisiti patrimoniali e organizzativi previsti, all'articolo 148, comma 2, lettere *f*) e *g*), del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che i requisiti prescritti dall'articolo 148, comma 2, lettere *f*) e *g*), del Regolamento Intermediari sono richiesti per tutti gli iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari, sezione dei consulenti finanziari autonomi, ad eccezione di coloro che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti in favore di una società di consulenza finanziaria ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale del 5 aprile 2012, n. 66 e del citato articolo 148, comma 2, lettera *g*), del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che il mantenimento dell'iscrizione è subordinato al persistere dei requisiti di iscrizione e, nel caso dei soggetti che operano per conto di una società, al mantenimento di un rapporto di collaborazione con una società iscritta all'albo oppure all'integrazione dei requisiti ulteriori richiesti per chi opera in proprio ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 nonché dell'articolo 148, comma 2, lettera *g*), del Regolamento Intermediari, pena la cancellazione dall'albo;

VALUTATO che il sig. Boschi ha dichiarato nella domanda di iscrizione di essere a conoscenza che il venir meno del contratto di collaborazione con la società avrebbe comportato l'attivazione del procedimento di cancellazione per perdita dei requisiti, oggetto di interruzione solo nel caso in cui



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

avesse instaurato un nuovo contratto di collaborazione oppure fossero stati integrati i requisiti mancanti per lo svolgimento dell'attività di consulenza finanziario autonomo in proprio;

ACCERTATO che il sig. Boschi non ha integrato i requisiti di iscrizione mancanti e non ha, altresì, instaurato un altro rapporto di collaborazione con una società di consulenza finanziaria iscritta all'albo;

RITENUTO, pertanto, che per il sig. Edoardo Boschi siano venuti meno i requisiti prescritti e che si debba procedere, perciò, alla cancellazione dello stesso dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari autonomi;

DELIBERA:

Il sig. Edoardo Boschi, nato a Montebelluna (TV) il 14 maggio 1999 [omissis], è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari autonomi - per perdita dei requisiti patrimoniali e organizzativi previsti all'articolo 148, comma 2, lettera f) e g), del Regolamento Intermediari;

La presente delibera è trasmessa al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari per la comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF e per la trasmissione di ogni altra comunicazione relativa alla domanda di cancellazione conseguente all'adozione del provvedimento di cui al punto precedente. La presente delibera è altresì pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 1° marzo 2023

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Presidente

Mauro Maria Marino